



Aiuto all'esecuzione

Solarium

V2 19.06.2021

www.bag.admin.ch/solarium-it

Contatto

Tel.: 058 462 96 14

E-mail: str@bag.admin.ch

Aiuto all'esecuzione per l'utilizzo di solarium

sulla base dell'ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS; RS 814.711)

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Secondo la legge federale del 16 giugno 2017 sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)¹, chi installa o utilizza un prodotto oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente (art. 3 cpv. 1 LRNIS).

L'ordinanza del 27 febbraio 2019² concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) contiene le disposizioni di esecuzione (art. 1-4 O-LRNIS) destinate ai gestori di solarium (di seguito: «gestori»).

Le prescrizioni della LRNIS e dell'O-LRNIS riguardanti i solarium entrano in vigore il 1° giugno 2020, salvo quelle relative alle limitazioni di accesso per le persone di età inferiore ai 18 anni, applicabili dal 1° gennaio 2022.

1.2 Struttura dell'aiuto all'esecuzione

Il presente aiuto all'esecuzione rappresenta un ausilio per l'attuazione dei requisiti fissati dall'O-LRNIS per l'utilizzo di solarium a scopi commerciali o professionali.

Il documento precisa cosa si intende per solarium, dove è opportuno intervenire con attività di esecuzione, in quali casi l'utilizzo di un apparecchio viola l'O-LRNIS e quali provvedimenti gli organi di esecuzione devono adottare in tali circostanze nonché quando e come bisogna procedere a una misurazione delle radiazioni.

Questo aiuto all'esecuzione dev'essere attuato insieme a tre documenti aggiuntivi:

- una lista di controllo con cui gli organi di esecuzione possono verificare passo per passo tutti i requisiti dei solarium;
- un allegato che contiene modelli di manifesti per fornire ai clienti spiegazioni sui gruppi a rischio, sui rischi e su come evitarli nonché modelli di programmi di esposizione;
- una raccomandazione di misurazione delle esposizioni nei solarium.

¹ RS 814.71

² RS 814.711

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Situazione iniziale	1
1.2	Struttura dell'aiuto all'esecuzione	1
2	Basi giuridiche	5
2.1	Introduzione	5
2.1.1	<i>Distinzione rispetto al diritto in materia di sicurezza dei prodotti</i>	5
2.1.2	<i>Definizione di solarium</i>	5
2.1.3	<i>Utilizzo di solarium a titolo commerciale, professionale, pubblico e privato</i>	5
2.1.4	<i>Scopo dell'utilizzo</i>	5
2.2	Basi giuridiche: LRNIS	6
2.3	Basi giuridiche: O-LRNIS	6
3	Descrizione tecnica dei solarium	6
3.1	Definizione dei tipi di solarium	6
3.2	Funzionalità e componenti dei solarium	6
3.2.1	<i>Lampade, lampade per il viso (bruciatori) e codice di equivalenza</i>	6
3.2.2	<i>Lastre filtro</i>	7
3.2.3	<i>Tipi di timer/solarium self-service/sistemi di pagamento</i>	7
4	Esecuzione dell'O-LRNIS da parte dei Cantoni	8
4.1	Basi	8
4.2	Campagne di esecuzione	8
4.3	Lista di controllo	8
5	Fase di esecuzione 1: Definizione degli ambiti di esecuzione	9
5.1	Ambiti di esecuzione	9
5.2	Indirizzi dei gestori di solarium	9
5.2.1	<i>Acquisizione degli indirizzi da parte dei Cantoni</i>	9
5.2.2	<i>Acquisizione degli indirizzi da parte dell'UFSP</i>	9
6	Fase di esecuzione 2: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium in generale	10
6.1	Controllo dell'età	10
6.1.1	<i>Informazione della clientela sul controllo dell'età</i>	10
6.1.2	<i>Controllo dell'età da parte del personale presso solarium con servizio</i>	10
6.1.3	<i>Controllo dell'età presso solarium con servizio e senza servizio mediante ausili tecnici</i>	10
6.2	Misure in materia di informazione	11
6.2.1	<i>Informazioni ai potenziali utenti sui gruppi a rischio</i>	11

6.2.2	<i>Informazioni agli utenti sui pericoli delle radiazioni UV e sulle misure per ridurli al minimo</i>	11
6.3	Occhiali di protezione	11
6.3.1	<i>Consegna e requisiti degli occhiali di protezione</i>	11
6.3.2	<i>Consegna gratuita o a pagamento</i>	12
7	Fase dell'esecuzione 3: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium senza servizio	12
<hr/>		
7.1	Solarium UV tipo 3	12
7.1.1	<i>Contrassegno sul solarium</i>	12
7.1.2	<i>Irradianze per raggi UVA e UVB</i>	12
7.2	Irradianza massima	12
8	Fase di esecuzione 4: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium con servizio	12
<hr/>		
8.1	UV tipo 1, 2, 3 e 4	12
8.1.1	<i>Contrassegno sul solarium</i>	12
8.1.2	<i>Irradianze per raggi UVA e UVB</i>	12
8.2	Irradianza massima	13
8.3	Raccomandazione medica per gli UV tipo 4	13
8.4	Formazione del personale	13
8.4.1	<i>Requisiti delle formazioni</i>	13
8.4.2	<i>Verifica della presenza</i>	13
9	Fase di esecuzione 5: Osservanza delle disposizioni riguardanti il programma di esposizione	14
<hr/>		
9.1	Basi	14
9.2	Verifica del programma di esposizione	14
9.2.1	<i>Verifica della disponibilità dei programmi di esposizione personali/ di abbronzatura personali</i>	14
9.2.2	<i>Verifica della forma del programma di esposizione personale/ di abbronzatura personale</i>	14
9.2.3	<i>Verifica dell'indicazione delle dosi di esposizione per ogni solarium (programma di cabina)</i>	15
9.2.4	<i>Programma di esposizione personale/di abbronzatura personale semplificato</i>	16
9.2.5	<i>Modelli di programmi di esposizione e di programmi di cabina</i>	17
9.2.6	<i>Controllo delle dosi di esposizione sulla base dei risultati delle misurazioni</i>	17
9.2.7	<i>Verifica della possibilità di impostare la dose tramite timer o di regolarla tramite l'apparecchio</i>	17
10	Fase di esecuzione 6: Misurazioni e calcoli	17
<hr/>		

11	Fase di esecuzione 7: Denuncia alle autorità di perseguimento penale e provvedimenti amministrativi per i solarium non conformi alle disposizioni dell'O-LRNIS	18
11.1	Denuncia alle autorità di perseguimento penale	18
11.2	Provvedimenti amministrativi degli organi di esecuzione	21
<hr/>		
	Allegato 1: Basi giuridiche in materia di utilizzo dei solarium	23
A.1.1	Disposizioni della LRNIS riguardanti l'utilizzo dei solarium	21
	<i>Art. 3 Utilizzo di prodotti</i>	23
	<i>Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni</i>	23
	<i>Art. 9 Provvedimenti amministrativi</i>	23
	<i>Art. 13 Contravvenzioni (estratto)</i>	23
A.1.2	Disposizioni dell'O-LRNIS riguardanti l'utilizzo di solarium	24
	<i>Art. 1 Definizione</i>	24
	<i>Art. 2 Obblighi del gestore</i>	24
	<i>Allegato 1 numero 2 O-LRNIS: Programma di esposizione</i>	24
	<i>Annexe 1, ch. 2, O-LRNIS: Plan d'irradiation</i>	24
	<i>Allegato 1 numero 3 O-LRNIS</i>	25
	<i>Allegato 1 numero 4 O-LRNIS</i>	25
	<i>Art. 3 Solarium senza servizio</i>	26
	<i>Art. 4 Solarium con servizio</i>	26
	<i>Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione (estratto)</i>	26
	<i>Art. 29 Disposizioni transitorie (estratto)</i>	26
<hr/>		
	Allegato 2: Manifesti informativi, modelli	27
A.2.1	Requisiti inerenti ai manifesti per l'informazione sui gruppi a rischio	27
A.2.2	Rischi e relativa prevenzione	28
<hr/>		
	Allegato 3: Effetti dell'utilizzo dei solarium sulla salute	29
A.3.1	Introduzione	29
A.3.2	Irradianze e dosi di esposizione	29
A.3.3	Epidemiologia/Situazione in Svizzera	30

2 Basi giuridiche

2.1 Introduzione

2.1.1 *Distinzione rispetto al diritto in materia di sicurezza dei prodotti*

La legge federale del 12 giugno 2009³ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e l'ordinanza del 25 novembre 2015⁴ sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) disciplinano l'immissione in commercio dei prodotti elettrici a bassa tensione tra cui rientrano anche i solarium. Il compito di sorvegliare il relativo mercato spetta all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Per quanto riguarda i solarium, l'attuazione del diritto in materia di sicurezza dei prodotti non compete agli organi cantonali di esecuzione della LRNIS. Se questi, in occasione delle loro attività di controllo dei solarium, riscontrano carenze di prodotto rilevanti per la sicurezza o per la salute, ne informano l'ESTI. Eventuali carenze di prodotto rilevanti per la sicurezza o per la salute, ma non riguardanti le radiazioni dei solarium, possono ad esempio essere di natura meccanica, elettrica o termica.

L'O-LRNIS disciplina l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione successivi all'immissione sul mercato di solarium. Le sue disposizioni specificano per queste fasi, giusta l'articolo 3 capoverso 1 LRNIS, in che modo i gestori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza del fabbricante. Si creano così i presupposti necessari affinché i solarium vengano gestiti secondo lo stato della scienza e della tecnica e la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

Le norme di sicurezza in fatto di raggi UV connesse all'utilizzo dei solarium, che il fabbricante deve consegnare unitamente all'apparecchio in forma di istruzioni per l'uso o altro formato, sono conformi a quanto previsto in materia dalla norma SN EN 60335-2-27 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi»⁵, versione 2013 (di seguito «norma sui solarium»). I requisiti in materia di radiazioni fissati dalla norma sui solarium sono stati ripresi nell'O-LRNIS e sono vincolanti per tutti i gestori.

2.1.2 *Definizione di solarium*

L'O-LRNIS disciplina tutti gli impianti e gli apparecchi che irradiano la pelle con raggi UV, in particolare:

- i solarium commercializzati per l'utilizzo in posizione sdraiata (figura 1), seduta o in piedi (figura 2);

- le strutture edili o gli impianti dotati di emettitori di raggi UV (aree solarium).



Figura 1: Esempio di solarium per posizione sdraiata



Figura 2: Esempio di solarium per posizione in piedi

2.1.3 *Utilizzo di solarium a titolo commerciale, professionale, pubblico e privato*

Le disposizioni della LRNIS e dell'O-LRNIS si applicano ai solarium utilizzati a titolo commerciale, professionale, pubblico e privato.

I privati che impiegano i solarium esclusivamente nella cerchia familiare o nell'ambito tutelato da diritti fondamentali (ad es. nel quadro dell'autodeterminazione dello sviluppo personale o dell'inviolabilità del domicilio) devono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LRNIS sotto la propria responsabilità. A tal scopo possono avvalersi della guida dell'UFSP destinata ai gestori di solarium.

2.1.4 *Scopo dell'utilizzo*

L'O-LRNIS si applica ai solarium offerti o pubblicizzati a scopo di abbronzatura (come previsto nella norma sui solarium) o per altri scopi non medici (sintesi della vitamina D, rafforzamento delle ossa, calore, rilassamento ecc.).

Gli apparecchi che emettono raggi ultravioletti a scopi medici, ad esempio per la fotochemioterapia (PUVA) o le terapie fotodinamiche (PDT), sono invece considerati dispositivi medici e non rientrano nel campo di applicazione della norma sui solarium e dell'O-LRNIS.

3 RS 930.11

4 RS 734.26

5 La norma può essere acquistata presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Tale distinzione non vale per i solarium UV tipo 4, che emettono radiazioni UVB molto forti. Sebbene per il loro utilizzo sia richiesta una raccomandazione medica, non sono considerati dispositivi medici e rientrano quindi nel campo di applicazione dell'O-LRNIS.

L'utilizzo di determinati prodotti comporta per gli utenti esposizioni anche diverse. Gli apparecchi commercializzati con il nome di «collarium» emettono, ad esempio, oltre ai raggi ultravioletti, anche raggi infrarossi (IR), che servono a stimolare la produzione di collagene e favorire la perfusione sanguigna dei tessuti cutanei. Anche tali prodotti sono considerati solarium ai sensi dell'O-LRNIS.

2.2 Basi giuridiche: LRNIS

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 16 giugno 2017⁶ sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS), chi utilizza un solarium deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi deve essere coinvolto uno specialista competente in materia. I Cantoni verificano l'adempimento di tali obblighi da parte di chi gestisce solarium a

scopi commerciali o professionali. Le violazioni intenzionali di tali divieti configurano una contravvenzione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LRNIS. Anche se l'autore agisce per negligenza, secondo l'articolo 13 capoverso 2 LRNIS, commette una contravvenzione. Le disposizioni dalla LRNIS riguardanti i solarium sono riportate nell'allegato 1.1 del presente aiuto all'esecuzione.

2.3 Basi giuridiche: O-LRNIS

L'ordinanza del 27 febbraio 2019⁷ concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) disciplina nella sezione 1 l'utilizzo dei solarium. L'articolo 1 O-LRNIS fornisce la definizione del prodotto e l'articolo 2 precisa gli obblighi generali dei gestori. Gli articoli 3 e 4 descrivono gli obblighi specifici dei gestori di solarium, rispettivamente, senza o con servizio. L'articolo 27 specifica gli obblighi dei gestori nei confronti degli organi di esecuzione, mentre l'articolo 29 stabilisce le disposizioni transitorie. Le disposizioni dell'O-LRNIS riguardanti i solarium sono riportate nell'allegato 1.2 del presente aiuto all'esecuzione.

3 Descrizione tecnica dei solarium

3.1 Definizione dei tipi di solarium

Un solarium è un apparecchio o un impianto progettato e costruito per emettere raggi ultravioletti a fini di irradiazione della pelle. Questa definizione include quindi gli apparecchi come i «lettini solari», utilizzabili in posizione sdraiata, le cabine, utilizzabili in piedi o da seduti, nonché i locali appositamente allestiti e dotati di sorgenti di emissione di raggi UV artificiali.

3.2 Funzionalità e componenti dei solarium

3.2.1 Lampade, lampade per il viso (bruciatori) e codice di equivalenza

- Lampade: le lampade (o tubi) UV sono gli elementi di base che consentono l'irradiazione della pelle. Si attivano tramite elettrodi che producono una scarica elettrica in un gas a bassa pressione, di norma una miscela composta da un gas inerte (ad es. l'argon) e da mercurio. Sotto l'effetto della scarica elettrica il gas, ionizzandosi, si trasforma in plasma, uno stato conservato grazie al continuo afflusso di corrente elettrica. Il plasma è mantenuto costante da uno starter

elettrico che protegge i tubi dal sovraccarico di corrente ed emette sia raggi visibili sia raggi UV. La sostanza fosforescente di cui è rivestita la parete interna dei tubi e il vetro di cui sono composti consentono di ottenere, attraverso la fluorescenza ovvero il filtraggio, uno spettro UV adeguato allo scopo di utilizzo della lampada. Anche altre superfici possono incidere su tale spettro UV prima che i raggi raggiungano la pelle dell'utente (vedi paragrafo «Lastre filtro»).

- Lampade per il viso: le lampade per il viso funzionano secondo lo stesso principio delle lampade a bassa pressione pur contenendo una miscela ad alta pressione. La differenza fondamentale tra tubi e lampade per il viso risiede nello spettro di emissione UV, che nel primo caso contiene una percentuale di UVB più elevata.
- Codice di equivalenza: il codice di equivalenza di una lampada UV che, in conformità alla norma IEC 61228, deve essere contrassegnato sulla lampada in modo leggibile e permanente, indica la potenza elettrica nominale, il tipo di riflettore utilizzato, l'intensità totale delle emissioni nonché, per diverse ponderazioni (irradianza efficace

6 RS 814.71

7 RS 814.711

ad azione eritematogena e irradianza efficace suscettibile di provocare tumori cutanei non melanocitari [TCNM]), il rapporto tra le intensità dei raggi UVB e UVA emessi dalla lampada. Il codice di equivalenza ha la seguente struttura:

- Potenza elettrica – Codice del tipo di riflettore – Codice UV
 - a. La potenza elettrica è la potenza nominale della lampada espressa in [W]
 - b. I codici dei tipi di riflettore utilizzati sono i seguenti:
 - O → lampade prive di riflettore
 - B → lampade con angolo di riflessione largo ($\alpha > 230^\circ$)
 - N → lampade con angolo di riflessione stretto ($\alpha < 200^\circ$)
 - R → lampade con angolo di riflessione normale ($200^\circ \leq \alpha \leq 230^\circ$)
 - c. Il codice UV è così definito:
 - Codice UV = X/Y, dove
 - X= irradianza UV efficace totale ad azione eritematogena nella banda di lunghezza d'onda compresa tra 250 nm e 400 nm espressa in [mW/m²].
 - Y= rapporto delle irradianze UV efficaci suscettibili di provocare TCNM ≤ 320 nm e > 320 nm.
- Esempio:
 - lampada con riflettore da 100 W e angolo di riflessione di 220°
 - irradianza UV efficace ad azione eritematogena: 47 mW/m²
 - irradianza UV efficace suscettibile di provocare TCNM, onde corte (≤ 320 nm): 61 mW/m²

- irradianza UV efficace suscettibile di provocare TCNM, onde lunghe (> 320 nm): 19 mW/m²
- codice di equivalenza 100-R-47/3,2

Il codice di equivalenza consente di adeguare l'equipaggiamento del solarium sulla base dei risultati delle misurazioni. Se, ad esempio, l'irradianza UV efficace totale del solarium supera gli 0,3 W/m², possono essere scelte lampade con un valore X inferiore.

3.2.2 Lastre filtro

La lastra o le superfici sulle quali si sdraiano gli utenti e/o che impediscono il contatto tra questi ultimi e le lampade UV costituiscono parte integrante dell'installazione e contribuiscono alla formazione dello spettro UV e quindi alla determinazione del tipo UV del solarium. Applicazioni di routine e misurazioni dell'irradianza vanno quindi eseguite senza rimuovere tali superfici, altrimenti i risultati potrebbero rivelarsi falsati.

3.2.3 Tipi di timer/solarium self-service/ sistemi di pagamento

I solarium self-service sono dotati di un temporizzatore accoppiato a un sistema di pagamento in genere ibrido (contanti o carte prepagate). Per evitare costi di controllo eccessivi (le tariffe si aggirano attorno ai 5 franchi per 4 minuti), è auspicabile che i gestori consentano agli organi di esecuzione di utilizzare gratuitamente i solarium ai fini della loro attività. Potrebbero, ad esempio, dare accesso agli apparecchi in modalità assistenza o mettere a disposizione un credito (in contanti o in forma elettronica), che consenta agli organi di esecuzione di far funzionare i solarium.

4 Esecuzione dell'O-LRNIS da parte dei Cantoni

4.1 Basi

L'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'utilizzo dei solarium è di competenza dei Cantoni. Dato che l'O-LRNIS non prevede alcun obbligo di notifica o di autorizzazione per i solarium, gli organi di esecuzione controllano l'osservanza delle disposizioni inerenti all'utilizzo di tali apparecchi presso gestori scelti a campione. I controlli riguardano principalmente:

- il contrassegno dei solarium con un tipo UV (art. 2 cpv. 1 lett. a O-LRNIS);
- l'osservanza dei valori limite di irradianza tramite apposite misurazioni (art. 2 cpv. 1 lett. b O-LRNIS);
- l'osservanza delle dosi di esposizione (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 2 cpv. 2 lett. b O-LRNIS);
- la consegna di un programma di esposizione agli utenti (art. 2 cpv. 1 lett. c O-LRNIS);
- le indicazioni sui singoli solarium relative a tempi e dosi di esposizione e al contributo alle dosi annuali (art. 2 cpv. 1 lett. c O-LRNIS);
- la disponibilità di occhiali di protezione (art. 2 cpv. 1 lett. d O-LRNIS);
- l'utilizzo di solarium UV tipo 4 solo su raccomandazione medica (art. 2 cpv. 1 lett. e O-LRNIS);
- l'effettivo controllo dell'età a partire dal 2022, volto a impedire ai minorenni di utilizzare i solarium (art. 2 cpv. 2 lett. a O-LRNIS);
- l'informazione ai potenziali utenti sui gruppi a rischio che non possono utilizzare i solarium (art. 2 cpv. 3 lett. a O-LRNIS);
- l'informazione agli utenti sui pericoli e sulle misure per ridurli al minimo (art. 2 cpv. 3 lett. b O-LRNIS);
- la messa a disposizione senza servizio unicamente di solarium UV tipo 3 (art. 3 O-LRNIS);
- la formazione del personale nei solarium con servizio (art. 4 O-LRNIS).

4.2 Campagne di esecuzione

L'esecuzione cantonale deve basarsi su campagne ad hoc e controlli a campione. A tal scopo, nel corso di

una campagna limitata nel tempo, gli organi di esecuzione sottopongono a controllo i solarium di un gran numero di gestori. Ciò non esclude, tuttavia, che i Cantoni intraprendano controlli anche al di fuori delle campagne nel quadro della loro attività ordinaria o sulla base di specifiche denunce.

Sono programmate campagne d'esecuzione riguardanti i solarium negli anni 2022/2023 e 2026/2027. Le campagne non devono necessariamente aver luogo contemporaneamente in tutta la Svizzera, ma possono svolgersi in modo scaglionato. L'UFSP mette a disposizione degli organi cantonali di esecuzione i seguenti supporti:

- il presente aiuto all'esecuzione e la corrispondente lista di controllo;
- strumenti di misurazione tarati con l'accessorio necessario per la misurazione UV;
- raccomandazione di misurazione e aiuti per l'analisi;
- elenco degli indirizzi dei gestori (stato 2018), aggiornato dall'UFSP prima di ogni campagna di esecuzione;
- su richiesta: coordinamento della campagna;
- su richiesta: all'inizio della prima campagna, introduzione degli organi interessati all'attività pratica di esecuzione; tale attività si svolge sul posto, presso il primo solarium che gli organi di esecuzione controllano e include la tecnica di misurazione UV nonché la verifica degli altri requisiti inerenti ai solarium e ai gestori sulla base di una lista di controllo in formato Excel.

4.3 Lista di controllo

Su richiesta, l'UFSP mette a disposizione degli organi di esecuzione una lista di controllo in formato Excel che consente di verificare, passo dopo passo, tutti i requisiti inerenti ai solarium.

Fasi di esecuzione

5 Fase di esecuzione 1: Definizione degli ambiti di esecuzione

5.1 Ambiti di esecuzione

Gli organi cantonali di esecuzione controllano i gestori che utilizzano i solarium a scopi commerciali, nell'ambito di un servizio pubblico o a titolo privato, in quest'ultimo caso solo se organizzati in società.

In sintesi, le aziende/i gestori soggetti all'esecuzione cantonale dell'O-LRNIS sono i seguenti:

- aziende commerciali, che offrono i solarium nell'ambito della loro attività lucrativa principale: centri di abbronzatura;
- aziende commerciali, che offrono i solarium come servizio accessorio: hotel, motel, pensioni, bed & breakfast, appartamenti di vacanza, altre strutture alberghiere, centri sportivi, piscine, strutture wellness, impianti termali, centri fitness, saloni di estetica, istituti di bellezza, saloni da parrucchiere, centri di formazione privati e ditte di affitto e noleggio; anche mettere a disposizione gratuitamente solarium a scopi pubblicitari o di prova è considerato un utilizzo commerciale;
- gestori retti dal diritto pubblico: piscine pubbliche e altre istituzioni pubbliche;
- gestori privati organizzati in società senza scopo di lucro, che concedono ai loro soci o visitatori la possibilità di utilizzare i solarium: associazioni, club, cooperative e altri soggetti che mettono a disposizione gli apparecchi a pagamento o gratuitamente.

5.2 Indirizzi dei gestori di solarium

5.2.1 *Acquisizione degli indirizzi da parte dei Cantoni*

La LRNIS e l'O-LRNIS non prevedono, a carico dei gestori, alcun obbligo di notifica dei propri solarium alle autorità cantonali di esecuzione né, tanto meno, la necessità di ottenere un'autorizzazione per la loro gestione. Gli organi cantonali di esecuzione devono quindi procurarsi autonomamente gli indirizzi dei gestori da controllare. A tal scopo, possono ricorrere ad esempio al metodo messo a punto dalla Scuola universitaria di scienze applicate di San Gallo che, tramite una ricerca sul web, consente di individuare gli indirizzi dei potenziali gestori dei seguenti ambiti di attività:

- centri di abbronzatura veri e propri
- centri di fitness
- hotel
- bagni
- saloni di bellezza

Per la descrizione del metodo di acquisizione degli indirizzi si rinvia al capitolo 4 dello studio di mercato riguardante i gestori di solarium in Svizzera della Scuola universitaria di San Gallo⁸.

5.2.2 *Acquisizione degli indirizzi da parte dell'UFSP*

Su richiesta, l'UFSP mette a disposizione dei Cantoni gli indirizzi individuati sulla base del metodo descritto nello studio di cui al precedente capitolo 5.2.1. L'elenco viene aggiornato dall'UFSP prima di ogni campagna di esecuzione.

⁸ MARKTANALYSE DER SOLARIENANBIETER IN DER SCHWEIZ; Katharina Giger, Michèle Huber, Sharon Bommeli, Jenny Dal-Zotto, Philipp Gämperli; 2018; SUP San Gallo, disponibile in tedesco all'indirizzo https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/nis/uv/bericht_marktuebersicht_solarien.pdf.download.pdf/Bericht%20Markt%C3%BCbersicht%20Solarien_ohne%20Anh%C3%A4nge.pdf

6 Fase di esecuzione 2: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium in generale

6.1 Controllo dell'età

A partire dal 1° gennaio 2022 i gestori di solarium sono tenuti a garantire che le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzare le loro strutture. Per solarium ai sensi dell'O-LRNIS si intendono tutti gli impianti, gli apparecchi e le lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).

6.1.1 Informazione della clientela sul controllo dell'età

I gestori di solarium devono informare la clientela per scritto nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese sul divieto di utilizzo dei solarium da parte di persone di età inferiore ai 18 anni. Gli organi di esecuzione verificano che l'informazione ai clienti sul controllo dell'età

- sia ben visibile in tutti i solarium nel settore di ingresso dei locali dove si trovano i solarium;
- sia ben visibile nei solarium con servizio anche al bancone o dove la clientela paga l'entrata al solarium oppure dove si assegna o si accende l'apparecchio;
- abbia un carattere di stampa di almeno 60 punti tipografici (dimensione del carattere: 20 mm);
- sia redatta nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.

6.1.2 Controllo dell'età da parte del personale presso solarium con servizio

I gestori sono tenuti a garantire che il personale in loco verifichi l'età dei clienti attraverso la carta d'identità, il passaporto, la licenza di condurre, lo SwissPass o una carta-cliente personalizzata prima dell'utilizzo del solarium. La carta-cliente personalizzata che i gestori emettono in precedenza sulla base di una carta d'identità valida o di un passaporto valido deve essere provvista di una fotografia del cliente. Il personale può accendere un solarium o consentirne l'utilizzo solamente dopo essersi accertato che il cliente abbia almeno 18 anni.

I gestori devono descrivere per scritto la procedura interna da seguire per controllare l'età nella loro struttura e concedere ai clienti l'accesso ai solarium. Devono altresì istruire di conseguenza il personale.

Gli organi di esecuzione verificano se la procedura definita per scritto dal gestore consente un controllo appropriato dell'età nella struttura. Inoltre, servendosi di tale documento, controllano in loco che i clienti ricevano l'autorizzazione di utilizzo o di accesso dal personale e non possano accedere liberamente ai solarium.

Gli organi di esecuzione si fanno spiegare dal personale lo svolgimento della procedura volta a garantire l'utilizzo del solarium soltanto da parte di persone maggiorenni.

6.1.3 Controllo dell'età presso solarium con servizio e senza servizio mediante ausili tecnici

Il controllo dell'età dei clienti presso i solarium con servizio può essere effettuato mediante ausili tecnici; presso quelli senza servizio il ricorso agli ausili tecnici è obbligatorio. Questi ultimi devono essere tali da consentire solo alle persone di età superiore ai 18 anni di accedere agli impianti, agli apparecchi e alle lampade.

Gli ausili tecnici determinano l'età del cliente sulla base di carte d'identità, passaporti o licenze di condurre a lettura ottica direttamente sul posto oppure concedono l'accesso dopo la verifica dell'età mediante una banca dati.

I seguenti ausili tecnici soddisfano i requisiti legali previsti per il controllo dell'età

1. Lettore di documenti centrale collocato nell'ingresso principale della struttura o all'entrata dei locali dove si trovano i solarium

Il lettore di documenti verifica l'età dei clienti che hanno con sé una carta d'identità, un passaporto o una licenza di condurre leggibili elettronicamente. È installato nell'ingresso principale alla struttura o all'entrata dei locali dove si trovano i solarium ed è abbinato a un controllo di ingressi meccanico che consente l'accesso al solarium a una sola persona per ogni documento controllato.

2. Lettore di documenti alla cassa di un solarium presso le strutture che dispongono di un solo solarium

Il lettore di documenti verifica l'età dei clienti che hanno con sé una carta d'identità, un passaporto o una licenza di condurre leggibili elettronicamente. È installato presso la cassa che attiva il solarium.

3. Identificazione con dati personali verificati mediante codice QR

I dati dei clienti sono salvati in una banca dati esterna delle strutture che ospitano i solarium e verificati una volta, al momento della registrazione, da un collaboratore del gestore della banca dati.

A tale scopo il cliente deve trasmettere una fotografia che lo ritrae mentre tiene in mano la propria carta d'identità, il proprio passaporto o la propria licenza di condurre. Il documento d'identità deve essere tenuto in modo da rendere visibile la fotografia presente sullo stesso. La risoluzione della fotografia trasmessa dal cliente deve permettere di riconoscere tutti i dati contenuti nel documento d'identità.

Sulla base di tali dati, un'applicazione per smartphone (app) verifica all'ingresso nella struttura o nei locali dove si trovano i solarium l'età dei clienti registrati. L'app è personale e abbinata a un numero di cellulare. Anche i dati personali del cliente sono abbinati a un numero di cellulare e quindi all'app. La verifica dell'età avviene mediante codice QR. L'app genera un codice di accesso che viene scansionato all'ingresso e che conferma l'età del cliente. Tale codice QR è utilizzabile una sola volta ed è valido per un minuto.

I gestori devono garantire la funzionalità e la manutenzione delle soluzioni tecniche. I gestori di una banca dati devono garantire la protezione dei dati secondo lo stato attuale della tecnica.

Gli organi di esecuzione verificano che la tipologia di controllo degli accessi scelta dal gestore sia conforme alle soluzioni tecniche 1, 2 o 3 e ne controllano l'idoneità funzionale.

6.2 Misure in materia di informazione

6.2.1 Informazioni ai potenziali utenti sui gruppi a rischio

I gestori devono informare gli utenti, per mezzo di manifesti, sui gruppi a rischio di cui all'allegato 1 numero 3 O-LRNIS (cfr. capitolo 2.3).

Gli organi di esecuzione controllano che i manifesti soddisfino i seguenti requisiti:

- essere ben visibili nel settore di ingresso dei locali dove si trovano i solarium;
- per i gestori che, in ragione di condizioni strutturali, non dispongono di un settore di ingresso, essere collocati in posizione ben visibile all'entrata dei locali in cui si trovano gli apparecchi (p. es. negli alberghi);
- avere un carattere di stampa di almeno 60 punti tipografici (dimensione del carattere: 20 mm);
- essere in formato A1 (594 × 841 mm) o superiore;
- essere redatti nelle lingue ufficiali del Cantone e in inglese; i singoli manifesti possono essere

scritti in una o più lingue, quelli in più lingue devono soddisfare il requisito di buona leggibilità;

- non devono riprendere esattamente le formulazioni dell'allegato 1 punto 3 O-LRNIS, ma rifletterne il contenuto; a tal scopo si rinvia ai modelli riportati nell'allegato 2 punto A.2.1 e nell'allegato separato del presente aiuto all'esecuzione, concernente gli stampati dell'associazione di categoria Photomed.

6.2.2 Informazioni agli utenti sui pericoli delle radiazioni UV e sulle misure per ridurli al minimo

I gestori devono informare gli utenti, per mezzo di manifesti, sui pericoli insiti nell'utilizzo dei solarium e sulle misure volte prevenirli di cui all'allegato 1 numero 4 O-LRNIS (vedi capitolo 2.3).

I manifesti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere ben visibili e collocati a una distanza massima di due metri dall'apparecchio;
- presso i gestori con più apparecchi, essere collocati in modo che gli utenti possano vederli bene da ognuno di essi; a seconda delle condizioni strutturali può essere necessario collocare più manifesti per garantirne la visibilità;
- avere un carattere di stampa di almeno 30 punti tipografici (dimensione del carattere: 10 mm);
- essere in formato A1 (594 × 841 mm) o superiore;
- essere redatti nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese; i singoli manifesti possono essere scritti in una o più lingue; quelli in più lingue devono soddisfare il requisito di buona leggibilità;
- non devono riprendere esattamente le formulazioni dell'allegato 1 punto 4 O-LRNIS, ma rifletterne il contenuto; a tal scopo si rinvia ai modelli riportati nell'allegato 2 punto A.2.2 e nell'allegato separato del presente aiuto all'esecuzione, concernente gli stampati dell'associazione di categoria Photomed.

6.3 Occhiali di protezione

6.3.1 Consegna e requisiti degli occhiali di protezione

I gestori devono mettere a disposizione degli utenti un numero sufficiente di paia di occhiali di protezione dai raggi UV. Gli occhiali devono corrispondere al tipo di protezione UV menzionato nelle istruzioni per l'uso dell'impianto. La marcatura deve essere visibile su ogni paio di occhiali (sulle lenti) ed essere conforme alla norma SN EN 170 o alla norma SN EN 60335-2-27.

Gli occhiali di protezione sprovvisti di marcatura visibile sono considerati non conformi e non possono essere proposti agli utenti.

Marcatura secondo la norma SN EN 170

Numero di codice del filtro (combinazione di cifre e lettere separate da un trattino « - ») – fabbricante (una o due lettere) – classe ottica – resistenza meccanica – marcatura CE.

L'elemento da verificare è rappresentato dal primo gruppo (numero di codice del filtro). La prima cifra deve essere 2 o 3, essendo così codificate le lenti che filtrano i raggi UV. Questa cifra può eventualmente essere seguita dalla lettera «C», che segnala che le lenti non distorcono la percezione dei colori. La cifra dopo il trattino indica l'attenuazione della radiazione visibile e può essere 3, 4 o 5. Una marcatura che inizia

per «2-5» è dunque conforme, a differenza di una che inizia per «4-5».

Marcatura secondo la norma SN EN 60335-2-27

La norma SN EN 60335-2-27 prescrive che, in funzione della lunghezza d'onda λ , la trasmissione massima delle lenti non possa superare i seguenti valori (tabella 101 della norma):

- i. $250 \text{ nm} < \lambda \leq 320 \text{ nm}$: trasmissione massima 0.1 %
- ii. $320 \text{ nm} < \lambda \leq 400 \text{ nm}$: trasmissione massima 1 %
- iii. $400 \text{ nm} < \lambda \leq 550 \text{ nm}$: trasmissione massima 0.1 %

6.3.2 Consegna gratuita o a pagamento

I gestori non sono tenuti a fornire gli occhiali agli utenti gratuitamente, ma possono esigere in contropartita un pagamento.

7 Fase dell'esecuzione 3: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium senza servizio

7.1 Solarium UV tipo 3

Per i solarium senza servizio, i gestori possono mettere a disposizione unicamente apparecchi UV tipo 3.

7.1.1 Contrassegno sul solarium

Nel caso di solarium senza servizio, ogni apparecchio deve riportare, sulla parte esterna, l'indicazione «UV tipo 3» ben visibile per gli utenti e gli organi di esecuzione e ben leggibile a una distanza di 2 metri (grandezza dei caratteri pari a 45 punti tipografici, ovvero 15,8 mm). Il contrassegno del tipo di UV sulla targhetta del solarium o sulla parte interna dell'apparecchio non è sufficiente e serve un contrassegno separato.

7.1.2 Irradianze per raggi UVA e UVB

Le irradianze efficaci ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA di un solarium classificato come UV

tipo 3 devono essere in entrambi i casi inferiori al valore limite di 0,15 W/m².

Gli organi di esecuzione controllano, sulla base della misurazione di cui al capitolo 10, che queste soglie siano rispettate.

7.2 Irradianza massima

L'irradianza efficace totale ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA di un solarium non può, conformemente all'O-LRNIS, superare il valore limite di 0,3 W/m².

Gli organi di esecuzione controllano, sulla base della misurazione di cui al capitolo 10, che questa soglia sia rispettata.

8 Fase di esecuzione 4: Osservanza delle disposizioni riguardanti i solarium con servizio

8.1 UV tipo 1, 2, 3 e 4

Per i solarium con servizio, i gestori possono mettere a disposizione apparecchi UV tipo 1, 2, 3 e 4.

8.1.1 Contrassegno sul solarium

Nel caso di solarium con servizio ogni apparecchio deve riportare, sulla parte esterna, l'indicazione «UV

tipo 1» o «UV tipo 2» o «UV tipo 3» o «UV tipo 4» ben visibile per gli utenti e gli organi di esecuzione e ben leggibile a una distanza di 2 metri (grandezza dei caratteri pari a 45 punti tipografici, ovvero 15,8 mm). Il contrassegno del tipo di UV sulla targhetta del solarium o sulla parte interna dell'apparecchio non è sufficiente e serve un contrassegno separato.

8.1.2 Irradianze per raggi UVA e UVB

Le irradianze efficaci ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA di un solarium classificato come UV tipo 1, 2, 3 o 4 non devono superare i valori limite di cui all'allegato 1 numero 1 O-LRNIS (cfr. capitolo 2.3). Gli organi di esecuzione controllano, sulla base della misurazione di cui al capitolo 10, che queste soglie siano rispettate per ciascun UV tipo.

8.2 Irradianza massima

L'irradianza efficace totale ad azione eritematogena dei raggi UVA e UVB di un solarium classificato come UV tipo 1, 2, 3 o 4 non deve, conformemente all'O-LRNIS, superare il valore limite di 0,3 W/m².

Gli organi di esecuzione controllano, sulla base della misurazione di cui al capitolo 10, che questa soglia sia rispettata.

8.3 Raccomandazione medica per gli UV tipo 4

I solarium UV tipo 4 possono essere utilizzati solo da utenti in possesso di una raccomandazione medica scritta contenente almeno quanto segue:

- nome e indirizzo della persona a cui è stata rilasciata;
- raccomandazione che la persona indicata nel documento può utilizzare solarium UV tipo 4;
- nome e indirizzo del medico;
- data di rilascio e firma del medico.

Gli organi di esecuzione controllano che le misure organizzative adottate dai gestori siano sufficienti per impedire l'utilizzo di solarium UV tipo 4 da parte di persone che non sono in possesso di tale raccomandazione.

Le misure sono considerate sufficienti se il gestore:

- informa l'utente della necessità di una raccomandazione medica;
- la richiede prima dell'utilizzo del solarium (di seguito «seduta») e ne verifica la correttezza e la completezza;
- impedisce agli utenti di utilizzare questo tipo di solarium senza alcun controllo.

Per garantire il rispetto dell'ultimo punto menzionato, i solarium UV tipo 4 devono:

- trovarsi in locali non liberamente accessibili, ai quali solo il personale può dare accesso, oppure
- essere azionati a distanza dal personale, oppure
- essere attivabili con gettoni o mezzi simili che gli utenti ricevono dal personale, prima di ogni seduta, presentando la raccomandazione medica.

Non è considerata sufficiente una conferma meccanica, elettronica o informatica secondo cui l'utente sarebbe in possesso di una raccomandazione medica per l'utilizzo di solarium UV tipo 4.

8.4 Formazione del personale

8.4.1 Requisiti delle formazioni

I gestori di solarium UV tipo 1, 2 e 4 devono impiegare sul posto personale formato. Gli organi di esecuzione controllano che il personale addetto ai solarium disponga dell'attestazione di una formazione conforme alle norme qui di seguito indicate e abbia acquisito le qualifiche e le competenze corrispondenti. La formazione teorica e pratica necessaria include le conoscenze descritte nelle norme:

- SN EN 16489-1:2014 («Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione»)
- SN EN 16489-2:2015 («Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura»).

Gli addetti dei centri di abbronzatura sono considerati formati se dispongono di un certificato europeo di formazione come consulenti di centri di abbronzatura. Per poter dispensare questo tipo di formazione, gli istituti in Svizzera o nell'Unione europea devono essere in possesso di un'apposita certificazione.

Per la gestione di solarium non è considerato sufficiente che un'unica persona sia in possesso dell'attestazione di formazione mentre tutte le altre addette al servizio ne sono sprovviste.

8.4.2 Verifica della presenza

Gli organi di esecuzione verificano che sul posto sia presente personale formato. Sul posto significa:

- per i centri di abbronzatura: il personale è presente nei locali dove si trovano i solarium;
- per le aziende commerciali che offrono l'utilizzo di solarium come servizio accessorio e per i gestori privati organizzati in società senza scopo di lucro che concedono ai loro soci o visitatori la possibilità di utilizzare i solarium: il personale è presente in maniera permanente nei locali direttamente adiacenti a quelli in cui si trovano i solarium e ha questi ultimi locali sempre sotto controllo.

9 Fase di esecuzione 5: Osservanza delle disposizioni riguardanti il programma di esposizione

9.1 Basi

I gestori sono tenuti a mettere a disposizione di ogni utente un programma di esposizione ai sensi dell'allegato 1 numero 2 O-LRNIS (cfr. capitolo 2.3). Il programma definisce le dosi di radiazioni, rispettivamente, del primo utilizzo del solarium (di seguito «seduta») con pelle non abbronzata, della seconda seduta con pelle non abbronzata, delle sedute successive, la dose totale (dose totale di radiazioni) di una serie di sedute, la dose totale annua di tutte le serie di sedute e gli intervalli tra i singoli trattamenti.

Il programma di esposizione è composto di due parti:

- un documento da compilare personalmente da parte dell'utente (di seguito «programma di esposizione personale»), messo a disposizione in forma cartacea da parte del gestore, che contiene essenzialmente informazioni sulla dose di radiazioni accumulate dall'utente nel corso delle sedute nonché indicazioni sulla sua compilazione. I gestori possono intitolare il programma di esposizione personale anche con l'espressione «programma di abbronzatura personale»;
- istruzioni del gestore relative ai tempi di esposizione per ciascun solarium gestito, informazioni sulle dosi di radiazioni risultanti dalle singole sedute e dati sul contributo di ogni singola seduta alla dose annuale; queste indicazioni devono essere apposte in modo ben visibile e leggibile su ogni apparecchio o nelle sue immediate vicinanze oppure sul relativo sistema di pagamento o sui solarium self-service. I gestori possono denominare queste indicazioni anche con le espressioni «programma di cabina» o «programma di abbronzatura per questa cabina».

Le dosi di radiazioni si calcolano moltiplicando l'irradianza efficace totale ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA per il tempo di esposizione. L'irradianza efficace totale di un solarium è fissa, mentre il tempo di esposizione è variabile.

Nel caso dei solarium senza servizio, è l'utente a impostare il tempo di esposizione. Annota poi nel programma di esposizione personale le dosi di radiazioni indicate sugli apparecchi per calcolare la dose totale di radiazioni accumulate nel corso delle sedute. In questo modo, al superamento di determinati valori potrà sospendere temporaneamente il trattamento per evitare danni alla salute.

Nel caso dei solarium con servizio, è il gestore che imposta i tempi di esposizione o istruisce l'utente in tal senso. Annota poi nel programma di esposizione

personale dell'utente la dose di radiazioni accumulate o gli indica come farlo.

Ulteriori aspetti:

- In aggiunta alla versione cartacea, i gestori possono mettere a disposizione degli utenti il programma di esposizione personale anche in forma di app per smartphone.
- I programmi di esposizione personali non dipendono dal fototipo e valgono per tutte le persone che non appartengono a gruppi a rischio ai sensi dell'allegato 1 numero 3 O-LRNIS (cfr. capitolo 2.3). Non è necessario che gli utenti o i gestori accertino il fototipo.

9.2 Verifica del programma di esposizione

9.2.1 Verifica della disponibilità dei programmi di esposizione personali/ di abbronzatura personali

Solarium senza servizio

Gli organi di esecuzione verificano se i programmi di esposizione personali sono disponibili in forma cartacea e in numero sufficiente nelle immediate vicinanze dei singoli solarium o in un luogo ben visibile per gli utenti. Una cinquantina di esemplari per solarium è considerato un numero adeguato.

Non basta indicare l'esistenza di un programma di esposizione in forma di app per smartphone, poiché non si può dare per scontato che ogni utente possieda un apparecchio di questo tipo o intenda installare l'app.

Solarium con servizio

Gli organi di esecuzione verificano se all'accettazione, al bancone, alla cassa o in altri luoghi serviti dal personale sono disponibili esemplari del programma di esposizione personale in forma cartacea.

Non basta indicare l'esistenza di un programma di esposizione in forma di app per smartphone, poiché non si può dare per scontato che ogni utente possieda un apparecchio di questo tipo o intenda installare l'app.

9.2.2 Verifica della forma del programma di esposizione personale/ di abbronzatura personale

I programmi di esposizione personali a disposizione degli utenti devono contenere almeno i campi di cui alla seguente tabella 1.

Tabella 1: Programma di esposizione, documento per gli utenti

Serie di sedute [data d'inizio]	Seduta	Dose di esposizione del solarium in J/m ²	Periodo di attesa fino all'esposizione successiva	Contributo alla dose annuale in J/m ²
1	1ª seduta con pelle non abbronzata		48 ore	
	2ª seduta con pelle non abbronzata		48 ore	
	Seduta successiva 1		48 ore	
	Seduta successiva 2		48 ore	
	Seduta successiva...		48 ore	
	Totale serie di sedute 1		48 ore	
2	Totale serie di sedute 2		-	
Tutte le serie di sedute	Totale		-	

Gli organi cantonali di esecuzione verificano inoltre l'osservanza dei requisiti di seguito riportati.

- I campi del programma di esposizione personale riferiti agli apparecchi non sono ancora compilati nei programmi messi a disposizione. In questo modo si possono inserire i dati relativi a diversi apparecchi e diversi gestori.
- Il programma di esposizione deve essere strutturato in modo tale che le dosi di radiazioni efficaci ad azione eritematogena delle singole sedute possano essere sommate per calcolare il totale di una serie di sedute.
- Nel programma di esposizione deve essere indicato che gli utenti sono tenuti a interrompere una serie di sedute se la somma delle dosi di radiazioni efficaci ad azione eritematogena supera i 3000 J/m². Per questi casi, è considerata adeguata l'indicazione di sospendere le sedute per tre settimane prima di iniziare una nuova serie.
- Il programma di esposizione deve essere strutturato in modo tale che le dosi di radiazioni efficaci suscettibili di provocare TCNM delle singole sedute possano essere sommate per calcolare la dose annuale.
- Nel programma di esposizione deve essere indicato che gli utenti sono tenuti a sospendere temporaneamente le sedute se la dose annuale effi-

cace suscettibile di provocare TCNM supera i 25000 J/m². Per questi casi, è considerata adeguata l'indicazione di sospendere le sedute finché non sia trascorso un anno dall'inizio della prima serie di sedute. Il contributo alla dose annuale può inoltre essere espresso anche in percentuale per facilitare agli utenti l'addizione dei contributi.

- Per una migliore comprensione dell'utenza, sul programma di esposizione personale è consentito sostituire le espressioni «dosi di radiazioni efficaci ad azione eritematogena» e «dosi di radiazioni efficaci suscettibili di provocare TCNM» con «dose di radiazioni» rispettivamente «dose annuale».

9.2.3 Verifica dell'indicazione delle dosi di esposizione per ogni solarium (programma di cabina)

I valori da inserire nelle colonne «Tempo di esposizione», «Dose di esposizione» e «Contributo alla dose annuale» devono essere specificati dal gestore per ogni solarium (programma di cabina) ed essere apposti in modo ben visibile sull'apparecchio, nelle sue immediate vicinanze oppure sul relativo sistema di pagamento o sul solarium self-service, come indicato nella seguente tabella 2.

Tabella 2: Programma di esposizione, indicazioni sugli apparecchi

Seduta	Tempo di esposizione	Dose di esposizione	Contributo alla dose annuale in J/m ²
1ª seduta con pelle non abbronzata		max 100 J/m ²	
2ª seduta con pelle non abbronzata	min 10 minuti	max 250 J/m ²	
Seduta successiva 1	min 10 minuti	max 600 J/m ²	
Seduta successiva 2	min 10 minuti	max 600 J/m ²	
Seduta successiva...	min 10 minuti	max 600 J/m ²	

Gli organi cantonali di esecuzione verificano l'osservanza dei requisiti di seguito riportati.

- Le dosi di esposizione devono essere specifiche per ciascun apparecchio e non superare i valori indicati nella tabella 2.
- A partire dalla seconda seduta di una serie, il tempo di esposizione deve essere almeno di 10 minuti ed essere fissato in modo specifico per ciascun apparecchio.
- Il contributo alla dose annuale deve essere indicato in termini assoluti; può inoltre essere espresso anche in percentuale per facilitare agli utenti l'aggiunta dei contributi.
- Per una migliore comprensione dell'utenza, sul programma di cabina è consentito sostituire le

espressioni «dosi di radiazioni efficaci ad azione eritematogena» e «dosi di radiazioni efficaci suscettibili di provocare TCNM» con «dosi di radiazioni» rispettivamente «dose annuale».

9.2.4 Programma di esposizione personale/di abbronzatura personale semplificato

Oltre al programma di esposizione personale di cui al capitolo 9.2.2, che gli utenti possono impiegare per diversi apparecchi e diversi gestori, i gestori possono predisporre programmi di esposizione personali semplificati utilizzabili per specifici modelli di solarium. La loro struttura è riportata nella seguente tabella 3.

Tabella 3: Programma di esposizione personale semplificato prestampato

Serie di sedute e data d'inizio della serie	Seduta		Tempo di esposizione [min]	Periodo di attesa fino all'esposizione successiva
Série de séances 1	1ª seduta con pelle non abbronzata	*	Inserito dal gestore	48 ore
	2ª seduta con pelle non abbronzata	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva 1	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva 2	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva x, in cui la dose totale di radiazioni efficaci ad azione eritematogena di tutte le sedute della serie ha raggiunto 3000 J/m ² e deve essere fatta una pausa	*	Inserito dal gestore	–
Serie di sedute 2	come serie di sedute 1			
Serie di sedute x, in cui la dose totale di radiazioni efficaci suscettibile di provocare TCNM di tutte le serie di sedute ha raggiunto 25000 J/m ² e deve essere fatta una pausa finché non sia trascorso un anno dall'inizio della 1ª serie di sedute	come serie di sedute 1			

* Campo nel quale l'utente deve apporre una crocetta di conferma al termine della seduta.

I programmi di esposizione personale semplificati non sono adatti per gli utenti che utilizzano diversi tipi di solarium. La loro messa a disposizione non libera il gestore dall'obbligo di predisporre i programmi di esposizione di cui al capitolo 9.2.2 e di apporre su ogni singolo apparecchio le informazioni sulle dosi di radiazioni come specificato nel capitolo 9.2.3.

Per i programmi di esposizione personali semplificati, le autorità cantonali di esecuzione verificano i requisiti seguenti:

- la dose di radiazioni efficaci ad azione eritematogena delle singole sedute, ottenuta dalla moltiplicazione dell'irradianza efficace ad azione eritematogena misurata per il tempo di esposizione indicato, non deve superare i valori indicati nella tabella 2;

- la dose totale di radiazioni efficaci ad azione eritematogena di tutte le sedute di una serie non deve superare i 3000 J/m²;
- la dose totale di radiazioni efficaci suscettibile di provocare TCNM di tutte le serie di sedute non deve superare i 25000 J/m². Dal programma di esposizione personale semplificato deve risultare chiaramente quante serie di sedute un apparecchio specifico può effettuare annualmente;
- a partire dalla seconda seduta, il tempo di esposizione di una serie deve essere di almeno 10 minuti ed è specifico per ogni apparecchio.

9.2.5 Modelli di programmi di esposizione e di programmi di cabina

Nell'allegato separato del presente aiuto all'esecuzione, concernente gli stampati dell'associazione di categoria Photomed è riportato un modello di programma di esposizione personale nonché un modello di programma di cabina riguardo a tempi di esposizione, dosi di esposizione e contributi alla dose annuale. I gestori che impiegano tali modelli soddisfano i requisiti dell'O-LRNIS per quanto riguarda il programma di esposizione.

9.2.6 Controllo delle dosi di esposizione sulla base dei risultati delle misurazioni

Dopo la misurazione dell'esposizione, gli organi di esecuzione verificano se le dosi di esposizione, calcolate

dalla misurazione dell'esposizione e dai tempi di esposizione indicati nel piano della cabina, rispettano le dosi di esposizione secondo la tabella 2.

9.2.7 Verifica della possibilità di impostare la dose tramite timer o di regolarla tramite l'apparecchio

Gli organi di esecuzione controllano sulla base delle misurazioni effettuate se i tempi di esposizione indicati sui singoli solarium possono essere effettivamente impostati. Nei solarium self-service, il sistema deve accettare i mezzi di pagamento che consentono di impostare esattamente i tempi di esposizione indicati.

10 Fase di esecuzione 6: Misurazioni e calcoli

La misurazione delle radiazioni dei solarium compete agli organi cantonali di esecuzione. Questa fase descrive come tali organi possono misurare le radiazioni dei solarium ed effettuare i corrispondenti calcoli nell'ambito delle campagne di esecuzione. I seguenti punti sono trattati nelle «Raccomandazioni di misurazione per solarium» separate:

- strumenti di misurazione
- misure di protezione per gli organi di esecuzione nelle misurazioni riguardanti i solarium
- tecnica di misurazione
- verbali di misurazione
- determinazione delle irradianze
- determinazione dell'UV tipo
- calcolo delle dosi di esposizione, del tempo di esposizione permesso e della dose annuale
- gestione dell'imprecisione della misurazione

Per le misurazioni e i calcoli, l'UFSP mette a disposizione dei Cantoni i seguenti supporti:

- strumenti di misurazione tarati con l'accessorio necessario per la misurazione UV;
- verbale di misurazione e aiuti per l'analisi;
- su richiesta: introduzione pratica degli organi di esecuzione alle misurazioni delle radiazioni UV;
- su richiesta: coordinamento delle misurazioni nel quadro di una campagna di esecuzione, in modo da consentire agli organi competenti di effettuare tempestivamente ulteriori misurazioni presso i gestori ai quali sono state contestate eventuali contravvenzioni.

Gli organi cantonali di esecuzione possono ricorrere agli strumenti messi a disposizione dall'UFSP anche per ulteriori misurazioni al di fuori delle campagne di esecuzione.

L'UFSP raccomanda ai Cantoni di effettuare misurazioni presso il 20 per cento delle aziende/dei gestori di cui al capitolo 5.1. Per i Cantoni in cui sono presenti non più di cinque gestori di solarium, l'UFSP può farsi carico delle misurazioni su richiesta degli organi di esecuzione.

11 Fase di esecuzione 7: Denuncia alle autorità di perseguimento penale e provvedimenti amministrativi per i solarium non conformi alle disposizioni dell'O-LRNIS

11.1 Denuncia alle autorità di perseguimento penale

Qualora gli organi di esecuzione accertino che il gestore di un solarium non abbia dato attuazione a una o più disposizioni dell'O-LRNIS, sporgono denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale (polizia cantonale, pubblico ministero) ai sensi dell'articolo 13 LRNIS. L'O-LRNIS sancisce esigenze sanitarie ben

note che, come si evince dal capitolo 2.1.1 del presente aiuto all'esecuzione, i gestori avrebbero dovuto attuare già da anni. L'UFSP raccomanda pertanto un'esecuzione severa.

Gli organi di esecuzione possono allegare alla denuncia i mezzi di prova di cui alla tabella 4.

Tabella 4 Raccolta dei mezzi di prova

	Disposizione O-LRNIS	Indicazioni degli organi di esecuzione sulla fattispecie accertata	Mezzi di prova	Disposizione LRNIS trasgressita	Disposizione O-LRNIS trasgressita	Disposizione penale LRNIS
1	Controllo dell'età	Informazioni sul controllo inesistente o insufficiente dell'età	<ul style="list-style-type: none"> Foto del luogo, incl. controllo insufficiente dell'età 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 2 lett. a	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
2	Misure in materia di informazione sui gruppi a rischio	Non conformità del contenuto del manifesto, errata collocazione, dimensioni inesatte, versioni linguistiche errate, insufficiente leggibilità	<ul style="list-style-type: none"> Foto dei luoghi, del manifesto, della sua collocazione e delle sue dimensioni (utilizzare un righello per mostrare la grandezza dei caratteri) Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 3 lett. a	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
3	Misure in materia di informazione sui rischi e la relativa prevenzione	Non conformità del contenuto del manifesto, errata collocazione, dimensioni inesatte, versioni linguistiche errate, insufficiente leggibilità	<ul style="list-style-type: none"> Foto dei luoghi, del manifesto, della sua collocazione e delle sue dimensioni (utilizzare un righello per mostrare la grandezza dei caratteri) Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 3 lett. b	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
4	Occhiali di protezione	<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilità di occhiali di protezione Occhiali di protezione non adeguati per assenza o non visibilità dell'indicazione di conformità alle norme SN EN 60335-2-27⁹ o SN EN 170¹⁰ e assenza di indicazione di provenienza dal fabbricante del solarium (nessuna marcatura sugli occhiali) 	<ul style="list-style-type: none"> Foto dei luoghi Foto che documentano l'inadeguatezza degli occhiali di protezione, l'assenza di indicazione di conformità, l'assenza di indicazioni del fabbricante del solarium Foto delle istruzioni per l'uso del solarium per quanto riguarda l'utilizzo di occhiali di protezione Occhiali di protezione non adeguati rinvenuti presso il solarium Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. d	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
5	Misurazione delle radiazioni		<p>Verbale di misurazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazioni sul sistema di misurazione, la disposizione di misurazioni, le condizioni di misurazione, gli errori di misurazione e il loro trattamento Verbale di taratura del sistema di misurazione Misurazione della radiazione non ponderata Misurazione della radiazione ponderata per gli eritemi Misurazione della radiazione ponderata per i tumori cutanei non melanocitari UV tipo risultante Irradianza efficace totale ad azione eritematogena dei raggi UVA e UVB Dosi di esposizione efficaci ad azione eritematogena durante la prima e la seconda seduta con pelle non abbronzata e durante le sedute successive 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. b	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2

⁹ SN EN 60335-2-27: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi

¹⁰ SN EN 170: Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

Disposizione O-LRNIS	Indicazioni degli organi di esecuzione sulla fattispecie accertata	Mezzi di prova	Disposizione LRNIS trasgressita	Disposizione O-LRNIS trasgressita	Disposizione penale LRNIS
6	UV tipo solarium senza servizio <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di contrassegno di UV tipo 1, 2 o 4, contrassegno UV tipo assente, collocato erroneamente, non leggibile o informazione riportata solo sulla targhetta dell'apparecchio • Irradianze efficaci ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA non conformi ai requisiti dell'UV tipo 3 • Valore limite dell'irradianza efficace totale ad azione eritematogena non rispettato 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto del solarium/della targhetta dell'apparecchio/del contrassegno non leggibile o assente • Verbale di misurazione • Funzioni di ponderazione secondo la norma SN EN 60335-2-27 • Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. a; art. 3	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
7	UV tipo solarium con servizio <ul style="list-style-type: none"> • Contrassegno UV tipo assente, collocato erroneamente, non leggibile o informazione riportata solo sulla targhetta dell'apparecchio • Irradianze efficaci ad azione eritematogena dei raggi UVB e UVA non conformi ai requisiti degli UV tipo 1, 2, 3 o 4. • Valore limite delle irradianze efficaci ad azione eritematogena non rispettato 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto del solarium/della targhetta dell'apparecchio/del contrassegno non leggibile o assente • Verbale di misurazione • Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. a; art. 3 Art. 4	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
8	Personale dei solarium con servizio <ul style="list-style-type: none"> • Per i centri di abbronzatura: personale addetto ai solarium assente, non sufficientemente formato o non formato affatto • Per le aziende commerciali che offrono i solarium come servizio accessorio: assenza di personale formato nei locali direttamente adiacenti a quelli in cui si trovano gli apparecchi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto dei luoghi • Copie dei certificati di formazione che non attestano una formazione sufficiente • Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 4	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
9	Programma di esposizione: programma personale <ul style="list-style-type: none"> • Numero insufficiente o assenza di programmi di esposizione • Contenuto e struttura dei programmi di esposizione non conformi alle disposizioni dell'O-LRNIS • Mancata indicazione dei periodi di attesa tra due sedute • Dosi di esposizione effettivamente misurate delle singole sedute superiori a quelle indicate 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi di esposizione errati • Verbale di misurazione • Copia del verbale dell'organo di esecuzione. 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. c	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
	Programma di esposizione: indicazioni sugli apparecchi <ul style="list-style-type: none"> • Indicazioni non leggibili o assenti sui singoli solarium riguardo a tempi di esposizione, dosi di esposizione e contributi alla dose annuale • Indicazione di tempi di esposizione inferiori ai 10 minuti (fatta eccezione per la prima seduta) • Impossibilità di impostare tramite timer o sui solarium self-service i tempi di esposizione indicati sugli apparecchi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto che documentano l'assenza o l'erroneità delle indicazioni apposte sui solarium riguardo a tempi di esposizione, dosi di esposizione e contributi alla dose annuale • Foto che documentano l'erroneità dei tempi impostabili tramite timer • Verbale di misurazione • Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. c; art. 2 cpv. 2 lett. b	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2
10	Utilizzo di solarium UV tipo 4 <ul style="list-style-type: none"> • Mancato controllo da parte del personale della raccomandazione medica di cui l'utente deve essere in possesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del verbale dell'organo di esecuzione 	Art. 3 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. e	Art. 13 cpv. 1 lett. a; art. 13 cpv. 2

11.2 Provvedimenti amministrativi degli organi di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3 LRNIS, gli organi di esecuzione possono disporre provvedimenti amministrativi se da un controllo risulta che i gestori non rispettano le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

I provvedimenti amministrativi hanno lo scopo di correggere la situazione illecita. Per le violazioni connesse alla gestione di solarium sono quindi, di norma, adeguati provvedimenti che, sulla base dell'articolo 9 capoverso 2 LRNIS, impongano la cessazione dell'esposizione fintantoché risulta pericolosa per la salute.

I provvedimenti di cui all'articolo 9 capoverso 3 LRNIS sono invece necessari in caso di violazioni molto gravi o ripetute e conseguentemente pericolose. In tali circostanze, gli organi di esecuzione possono ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli a cura dei gestori (lett. a), sequestrare gli apparecchi (lett. c), ordinare l'immediata cessazione dell'utilizzo (lett. d) o far revocare il riconoscimento dell'attestato di competenza (lett. e).

Il sequestro volto a distruggere o smaltire un solarium a spese del gestore serve, in casi specifici, a ritirare definitivamente dal commercio gli apparecchi che non possono essere riattrezzati con mezzi tecnici adeguati come, ad esempio, nuovi tubi o lampade ad alta pressione, timer o a impedirne l'utilizzo da parte di minorenni.

I provvedimenti amministrativi sono disposti di norma tramite una decisione e sono soggetti ai requisiti procedurali previsti dal diritto cantonale corrispondente in materia di procedura amministrativa. I provvedimenti fissano in genere un termine di adempimento, trascorso inutilmente il quale ne viene imposta l'applicazione. I gestori hanno dunque la possibilità di porre rimedio alle lacune constatate dall'organo di esecuzione, in modo che sia garantita l'osservanza della LRNIS

e dell'O-LRNIS e che gli utenti possano utilizzare gli apparecchi senza esporsi a rischi per la salute. Le lacune accertate possono essere:

- di natura non tecnica: assenza di informazioni sui gruppi a rischio e sui pericoli, assenza dei programmi di esposizione, assenza di limitazioni all'accesso garantite dal personale nei solarium con servizio, assenza o inadeguatezza degli occhiali di protezione, assenza o insufficienza della formazione del personale nei solarium con servizio;
- di natura tecnica: assenza di tubi UV e lampade ad alta pressione adeguati che consentano di rispettare le soglie indicate, assenza di timer adeguati per regolare le dosi in funzione del programma di esposizione, assenza di una soluzione tecnica per impedire l'accesso ai minorenni nei solarium senza servizio.

Spetta agli organi di esecuzione fissare opportuni termini di adempimento per i gestori di solarium interessati e svolgere ulteriori controlli per accertarsi che i loro apparecchi siano utilizzati conformemente all'O-LRNIS. I termini sono stabiliti nel rispetto del diritto cantonale corrispondente in materia di procedura amministrativa. L'UFSP raccomanda tuttavia di non fissare termini superiori a 30 giorni.

I costi a carico degli organi di esecuzione derivanti dai provvedimenti amministrativi possono essere ripercossi sui gestori solo se previsto dal diritto cantonale in materia di emolumenti. Gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti di cui all'articolo 10 LRNIS e all'articolo 26 O-LRNIS non si applicano agli organi di esecuzione cantonali.

Se i gestori di solarium violano l'O-LRNIS, gli organi di esecuzione possono disporre provvedimenti amministrativi secondo l'articolo 9 LRNIS e ordinarli sul posto. Le relative raccomandazioni sono riportate nella tabella 5 seguente.

Tabella 5: Raccomandazioni per i provvedimenti amministrativi

Punto della tabella 4	Disposizione O-LRNIS non rispettata	Provvedimenti amministrativi ordinari (secondo la LRNIS)	Provvedimenti amministrativi per casi molto gravi o di recidiva (secondo la LRNIS)
1	Controllo dell'età	Cessazione dell'esposizione fintantoché risulta pericolosa per la salute secondo l'articolo 9 capoverso 2 LRNIS	Art. 9 cpv. 3 lett. d
2	Misure in materia di informazione sui gruppi a rischio	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d ed e
3	Misure in materia di informazione sui rischi e la relativa prevenzione	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d
4	Occhiali di protezione	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d
5	Contrassegno UV tipo errato	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d
6	UV tipo solarium senza servizio, valore limite di irradianza	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. c e d
7	UV tipo solarium con servizio, valore limite di irradianza	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. c e d
8	Personale dei solarium con servizio	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d
9	Programma di esposizione: programma personale	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. c
	Programma di esposizione: indicazioni sugli apparecchi	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. c
10	Controllo della raccomandazione medica per solarium UV tipo 4	come sopra	Art. 9 cpv. 3 lett. d

Basi giuridiche in materia di utilizzo dei solarium

A.1.1 Disposizioni della LRNIS riguardanti l'utilizzo dei solarium

Art. 3 Utilizzo di prodotti

¹ Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

² Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di:

...

b. coinvolgere uno specialista competente in materia.

Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;

Art. 9 Provvedimenti amministrativi

¹ Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

² Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

³ Se necessario per tutelare la salute dell'utilizzatore o di terzi, gli organi d'esecuzione possono in particolare:

a. ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all'utilizzo;

c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;

e. provvedere affinché il riconoscimento dell'attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

⁴ Gli organi d'esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all'utilizzo se l'utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Art. 13 Contravvenzioni (estratto)

¹ È punito con la multa fino a 40000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

...

d. viola una disposizione d'esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20000 franchi.

³ È punito con la multa fino a 40000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

A.1.2 Disposizioni dell'O-LRNIS riguardanti l'utilizzo di solarium

Art. 1 Definizione

Ai sensi della presente sezione, per solarium si intendono impianti, apparecchi e lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).

Art. 2 Obblighi del gestore

¹ Il gestore di un solarium deve assicurare che:

- i solarium siano classificati in modo ben visibile per gli utenti come UV tipo 1, 2, 3 o 4 secondo l'allegato 1 numero 1;
- l'irradianza efficace totale di un solarium, in considerazione dei valori massimi delle bande dello spettro ad azione eritematogena di cui all'allegato 1 numero 1, non superi il valore di 0,3 Watt per metro quadrato;
- agli utenti sia messo a disposizione un programma di esposizione specifico dell'apparecchio secondo l'allegato 1 numero 2;
- siano presenti occhiali di protezione UV del tipo designato dal fabbricante del solarium;
- gli utenti utilizzino un solarium UV tipo 4 solo se presentano una raccomandazione medica al personale.

² Deve predisporre e gestire il solarium in modo che:

- le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzarlo;
- gli utenti possano regolare facilmente sul solarium le impostazioni prescritte dal programma di esposizione.

³ Deve informare gli utenti prima dell'utilizzo del solarium:

- che i gruppi a rischio di cui all'allegato 1 numero 3 non possono utilizzare in alcun caso un solarium;
- sui pericoli dei raggi UV elencati nell'allegato 1 numero 4 e sulle misure per ridurre al minimo tali pericoli.

Allegato 1 numero 2 O-LRNIS: Programma di esposizione

UV tipo del solarium	Irradianza efficace W/m ²	
	Banda UVB 250 nm < λ ≤ 320 nm	Banda UVA 320 nm < λ ≤ 400 nm
1	< 0,0005	≥ 0,15
2	0,0005 fino 0,15	≥ 0,15
3	< 0,15	< 0,15
4	≥ 0,15	< 0,15

Annexe 1, ch. 2, O-LRNIS: Plan d'irradiation)

Serie di sedute	Seduta	Tempo di esposizione	Dose di esposizione	Periodo di attesa fino all'esposizione successiva	Contributo alla dose massima annuale
1	1ª seduta con pelle non abbronzata	Indicazione del gestore	Max 100 J/m ²	48 ore	Indicazione del gestore
	2ª seduta con pelle non abbronzata	Indicazione del gestore	Max 250 J/m ²	48 ore	Indicazione del gestore
	Seduta seccessiva 1	Indicazione del gestore	Indicazione del gestore, max. 600 J/m ²	48 ore	Indicazione del gestore
	Seduta seccessiva 2	Indicazione del gestore	Indicazione del gestore, max. 600 J/m ²	48 ore	Indicazione del gestore
	Seduta seccessiva ...	Indicazione del gestore	Indication de l'exploitant, max. 600 J/m ²	48 ore	Indicazione del gestore
	Totale serie di sedute			Max. 3000 J/m ²	
2	Totale serie di sedute 2		Max. 3000 J/m ²	–	Totale seduta 2
...	totale serie di sedute		Max. 3000 J/m ²	–	Totale seduta ...
Tutte le serie di sedute	Totale			–	Totale annuo max. 25000 J/m ²

Allegato 1 numero 3 O-LRNIS

Gruppi a rischio

- 3.1 Le indicazioni per i gruppi a rischio menzionati di seguito devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nel settore di ingresso dell'azienda su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.
- 3.2 Sono considerati gruppi a rischio:
 - 3.2.1 le persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;
 - 3.2.2 le persone con un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se:
 - a. hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma,
 - b. hanno subito ripetute gravi scottature solari durante l'infanzia,
 - c. presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata);
 - 3.2.3 le persone sensibili ai raggi UV che:
 - a. hanno una scottatura solare,
 - b. non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole,
 - c. tendono a sviluppare lentiggini,
 - d. presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle,
 - e. hanno i capelli rossi naturali,
 - f. sono in cura per una fotosensibilità
 - g. assumono medicinali fotosensibilizzanti.

Allegato 1 numero 4 O-LRNIS

Pericoli e misure

- 4.1 Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle misure devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nelle immediate vicinanze degli apparecchi su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.
- 4.2 Il gestore deve informare gli utenti che:
 - 4.2.1 i raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle e agli occhi, come un cancro della pelle o una cataratta;
 - 4.2.2 l'esposizione ai raggi UV in ogni età e in particolare in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;
 - 4.2.3 dopo un'esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro e che inoltre il rischio di cancro della pelle può aumentare;
 - 4.2.4 alcuni medicinali possono aumentare la sensibilità ai raggi UV e che in caso di dubbio un medico o un farmacista possono dare informazioni in merito;
 - 4.2.5 tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore;
 - 4.2.6 le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono essere riprese al più presto dopo una settimana se dopo un'esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle);
 - 4.2.7 non devono prendere il sole e utilizzare il solarium nello stesso giorno;
 - 4.2.8 per l'utilizzo del solarium:
 - a. devono rimuovere i cosmetici e non applicare alcuna protezione solare o prodotto che accelera l'abbronzatura,
 - b. devono utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati e proteggere dall'esposizione le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali;
 - 4.2.9 devono consultare un medico prima di ogni esposizione, se:
 - a. sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV,
 - b. si manifestano effetti inattesi, ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV,
 - c. si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o se notano cambiamenti di nei pigmentati.

Art. 3 Solarium senza servizio

Il gestore può mettere a disposizione senza servizio unicamente solarium UV tipo 3.

Art. 4 Solarium con servizio

Per l'utilizzo di solarium UV tipo 1, 2 e 4, il gestore deve avvalersi di personale con una formazione conforme alle seguenti norme:

- a. SN EN 16489-1:2014, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione»;
- b. SN EN 16489-2:2015, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura».

Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione (estratto)

¹ L'UFSP e gli organi cantonali di esecuzione possono eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli e misurazioni nei locali delle manifestazioni e nei locali commerciali e raccogliere nel contempo ulteriori mezzi di prova.

² All'UFSP e agli organi cantonali di esecuzione devono essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l'accesso ai locali e ai luoghi delle manifestazioni.

Art. 29 Disposizioni transitorie (estratto)

¹ I gestori di solarium devono:

- a. al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, aver adeguato e gestire di conseguenza i solarium secondo le prescrizioni della stessa;
- b. al più tardi entro il 1° gennaio 2022, aver adeguato e da questa data gestire i solarium in modo che non possano essere utilizzati dalle persone di età inferiore ai 18 anni.

Allegato 2

Manifesti informativi, modelli

A.2.1 Requisiti inerenti ai manifesti per l'informazione sui gruppi a rischio

Tabella 6: Requisiti dei manifesti riguardanti i gruppi a rischio

I manifesti devono riportare le seguenti indicazioni o renderne il senso	Non soddisfatto
«I seguenti gruppi a rischio non possono utilizzare in alcun caso un solarium:»	
«persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;»	
«persone che presentano un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se: <ul style="list-style-type: none">• hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma;• hanno subito ripetute gravi scottature solari durante l'infanzia;• presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata);»	
«persone sensibili ai raggi UV che: <ul style="list-style-type: none">• hanno una scottatura solare;• non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole;• tendono a sviluppare lentiggini;• presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle;• hanno i capelli rossi naturali;• sono in cura per una fotosensibilità;• assumono medicinali fotosensibilizzanti.»	
Totale criteri non soddisfatti	

Eventuali provvedimenti degli organi di esecuzione

Qualora almeno un criterio risulti insoddisfatto, gli organi di esecuzione denunciano i gestori alle autorità cantonali di perseguimento penale come indicato nel capitolo 11.1 e dispongono i provvedimenti di cui al capitolo 11.2.

A.2.2 Rischi e relativa prevenzione

Tabella 7: Requisiti dei manifesti riguardanti i rischi e la relativa prevenzione.

I manifesti devono riportare le seguenti indicazioni o renderne il senso	Non soddisfatto
I raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle e agli occhi, come il cancro della pelle o la cataratta.	
L'esposizione ai raggi UV a ogni età, e in particolare in giovane età, aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata.	
Dopo un'esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro; può inoltre aumentare il rischio di cancro della pelle.	
Alcuni medicinali possono aumentare la sensibilità ai raggi UV; in caso di dubbi, un medico o un farmacista possono dare informazioni in merito.	
Tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore.	
Le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono essere riprese solo a distanza di una settimana, se dopo un'esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle).	
Gli utenti non possono abbronzarsi al sole e utilizzare il solarium lo stesso giorno.	
Per l'utilizzo del solarium gli utenti devono: <ul style="list-style-type: none"> a. rimuovere i cosmetici e non applicare protezioni solari o prodotti che accelerano l'abbronzatura; b. utilizzare sempre occhiali di protezione adeguati e proteggere dalle radiazioni le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali; 	
Gli utenti devono consultare un medico prima di un'esposizione se: <ul style="list-style-type: none"> a. sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV; b. si manifestano effetti inattesi, ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV; c. si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o si notano cambiamenti di nei pigmentati. 	
Totale criteri non soddisfatti	

Eventuali provvedimenti degli organi di esecuzione

Qualora almeno un criterio risulti insoddisfatto, gli organi di esecuzione denunciano i gestori alle autorità cantonali di perseguimento penale come indicato nel capitolo 11.1 e dispongono i provvedimenti di cui al capitolo 11.2.

Allegato 3

Effetti dell'utilizzo dei solarium sulla salute

A.3.1 Introduzione

Per garantire l'effetto abbronzante, i solarium producono, per come sono costruiti, raggi ultravioletti intensi che, secondo gli studi finora condotti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono la causa comprovata di alcuni tipi di cancro e comportano un invecchiamento precoce della pelle o, in casi gravi, possono provocare ustioni molto pericolose. Tali situazioni di pericolo si verificano soprattutto quando, in ragione di difetti di produzione, installazione e manutenzione o di un utilizzo inappropriato, i solarium espongono gli utenti a un carico estremamente elevato di radiazioni, molto superiore a quello dei raggi solari. Le cause vanno frequentemente ricercate in tubi UV e lampade ad alta pressione eccessivamente potenti, timer tecnicamente inadeguati, l'utilizzo non corretto dei solarium o il loro impiego da parte di persone appartenenti a gruppi a rischio sensibili ai raggi UV.

Invece, i solarium gestiti nel rispetto dei requisiti di installazione, utilizzo e manutenzione previsti dalla normativa europea sugli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi o con-

formemente alle prescrizioni dell'O-LRNIS producono radiazioni limitate e non sono utilizzati né da persone appartenenti a gruppi a rischio (sulla base del principio di autoresponsabilità) né da minorenni (controlli e soluzioni tecniche a cura dei gestori).

A.3.2 Irradianze e dosi di esposizione

I solarium che soddisfano i requisiti dell'O-LRNIS producono irradiazioni corrispondenti a un indice UV pari al massimo a 12. Tali apparecchi generano dosi di esposizione non superiori a 100 J/m² per la prima seduta, 250 J/m² per la seconda e 600 J/m² per le sedute successive. Tali dosi possono essere rapportate alla sensibilità della pelle ai raggi UV sulla base della dose minima eritematogena (DME), ossia quella che provoca arrossamenti cutanei ben delimitati alla prima esposizione. La DME varia da una persona all'altra in funzione della regione del corpo esposta e anche delle caratteristiche della pelle. Le persone possono essere distinte in sei diversi fototipi¹¹. Le DME riportate nella seguente tabella 8 vanno tuttavia considerate come indicative e possono variare da una persona all'altra.

Tabella 8: Fototipi

Foto-tipo	Carnagione	Occhi	Capelli	Presenza di lentiggini	Sensibilità ai raggi UV	Abbronzatura	Scottature solari	DME
I	Molto chiara	Chiari	Rossi, biondo rossi	Molto frequente	Estremamente sensibile	Nessuna	Immedie	200
II	Chiara	Azzurri, grigi, verdi, marrone	Biondi, castani	Frequente	Sensibile	Scarsa, media	Frequenti	250
III	Chiara, leggermente scura	Marrone, grigi	Biondo scuri, castani	Rara		Più rapida rispetto al fototipo II		300
IV	Leggermente scura, olivastro	Marrone, marrone scuro	Castano scuri	Nessuna		Rapida		450
V	Scura	Marrone scuro	Castano scuri, neri	Nessuna		Nessuna		
VI	Scurissima, nera		Neri	Nessuna		Nessuna		

11 Fitzpatrick TB: The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol. 1988 Jun; 124(6):869-71.

Il gruppo a rischio delle persone sensibili ai raggi UV secondo l'allegato A.2.1 dell'O-LRNIS, che naturalmente non dovrebbero utilizzare i solarium, include evidentemente i fototipi I e II. Per i fototipi III e superiori, le dosi di esposizione massime per la prima e la seconda seduta di una serie sono, rispettivamente, di 100 J/m² e 250 J/m², mentre per le sedute successive non possono superare i 600 J/m². Le prime due sedute non dovrebbero quindi provocare arrossamenti cutanei, dato che le dosi sono inferiori alle DME dei fototipi. Anche per le sedute successive il rischio di arrossamenti è contenuto, poiché la pelle è già abituata alle radiazioni. Il rispetto dei limiti indicati consente agli utenti che non appartengono a gruppi a rischio di esporsi a rischi tollerabili dal punto di vista sanitario.

A.3.3 Epidemiologia/Situazione in Svizzera

Le alterazioni della pelle e dei tessuti insorgono quando le persone sono state esposte eccessivamente ai raggi UV nel corso della loro vita. Sono determinanti le radiazioni UV ricevute in giovane età e le esposizioni intermittenti a dosi elevate, com'è tipicamente il caso dei solarium. Oltre a problemi estetici, quali pelle coriacea e macchie cutanee, possono provocare effetti patologici come tumori della pelle, in particola-

re carcinomi e melanomi. Sulla base degli studi epidemiologici svolti finora e dei dati attualmente disponibili nei registri dei tumori non è possibile stimare il potenziale di danno estetico e il pericolo costituito dai carcinomi. Per quanto riguarda invece i melanomi, secondo i registri, ogni anno in Svizzera 1400 uomini e 1300 donne sviluppano questo tipo di tumore. Stando a dati epidemiologici recenti, il 5,4 per cento dei melanomi è riconducibile all'utilizzo dei solarium. Rapportando questa percentuale alla Svizzera, si ottiene che nel nostro Paese ogni anno circa 140 persone sviluppano un melanoma a causa dell'utilizzo di solarium e oltre 30 decedono per le conseguenze del tumore. Tuttavia, le misurazioni a campione finora effettuate dall'Istituto federale di metrologia (METAS) lasciano supporre che, in passato, un numero imprecisato ma presumibilmente notevole di solarium abbia oltrepassato in modo da moderato a molto forte le soglie di esposizione, somministrando agli utenti dosi eccessive con conseguenti pericoli per la salute. Un'esecuzione efficiente dei requisiti dell'O-LRNIS consentirà di far scendere le dosi di esposizione a un livello significativamente meno rischioso per la salute. Dal punto di vista epidemiologico, l'effetto di tale riduzione potrà essere constatato solo tra uno o due decenni.